



C O M U N E D I C O R Z A N O

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – DISPOSIZIONE PRELIMINARI.

Art. 1 – Entrata in carica – Convalida.

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni.

Art. 2 – Prima seduta del Consiglio.

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti.

Nella Prima adunanza il nuovo Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti, prende atto della composizione della Giunta Comunale nominata dal Sindaco, discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali del Governo comunicati dal Sindaco.

Detta adunanza deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro e non oltre i successivi dieci giorni. La seduta è pubblicata, è presieduta dal Sindaco, la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostate si discute.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 3 – Costituzione.

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire al Segretario Comunale nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al presente comma entro i cinque giorni successivi alla data di deliberazione di surroga.

4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capo-gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto.

5. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

6. Il Sindaco informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

7. Il Sindaco comunica ad ogni gruppo la sede presso la quale può riunirsi.

Art. 4 – Conferenza dei Capi – Gruppo.

1. La conferenza dei Capi – Gruppi, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capi – gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.

Art. 5 – Sede riunioni.

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in pieno diritto in sessione ordinaria, straordinaria e urgente a norma dell'art. 10 dello Statuto Comunale.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.
3. Si riunisce nella sala consiliare o, per cause di forza maggiore, in altra sede che dovrà essere precisamente indicata ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 6 – Convocazione.

1. Alla convocazione dei Consiglieri provvede il Sindaco a norma dell'articolo 10 dello Statuto Comunale, mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.

L'avviso sia per le sessioni ordinarie che per le straordinarie con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Resta confermato il termine di 24 ore prima nei casi d'urgenza.

2. In caso di inosservanza da parte del Sindaco degli obblighi di convocazione del Consiglio Comunale fissati dall'art. 10 dello Statuto Comunale, previa diffida, provvede il Prefetto così come previsto dall'art. 36-4° comma della legge 142/90.

3. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai Consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel comune o non ne abbiano fatto formale comunicazione al Segretario Comunale.

4. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio il giorno stesso dell'invio ai Consiglieri.

5. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno quarantotto ore prima della riunione, non sia stata depositata presso la Segreteria comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

6. Gli atti relativi alle adunanze d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Art. 7 – Validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio valgono le norme previste dall'art. 21 dello Statuto Comunale.

2. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni non vanno computati i Consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi od anche i parenti e gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.

In tale circostanza vige, inoltre, l'obbligo di assentarsi a norme dell'art. 290 del T.U. 148/1915 - .

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Art.8 – Ordine del giorno.

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al consiglio spetta al Sindaco o ad un quinto dei Consiglieri assegnati, come previsto dall'articolo 10 dello Statuto Comunale.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Il cambiamento nell'ordine di trattazione degli argomenti su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 – Sedute – Adempimenti preliminari.

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione, nel rispetto del tempo massimo previsto dall'articolo 16 comma 2- .

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. Eventuali richieste di rettifica devono essere formulate per iscritto.

4. I verbali vengono approvati con formale votazione per alzata di mano.

Art. 10 – Pubblicità e segretezza delle sedute.

1. Come stabilito dall'articolo 21 dello Statuto Comunale, le sedute di norma sono pubbliche.

2. La seduta è segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti o circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE.

Art. 11 – Ordine durante le sedute.

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 12 – Sanzioni disciplinari.

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un Consigliere ostacola, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente.
3. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente deve interdigi la parola fino alla conclusione dell'affare in questione.
4. Qualora un Consigliere provochi tumulti o disordini o si rende responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto, il Sindaco può sospendere la seduta.

Art. 13 – Tumulto in aula.

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta ora tolta.

Art. 14 – Comportamento del pubblico.

1. Il pubblico, salvo in caso di sedute segrete, è ammesso nella sala consiliare ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'allontanamento dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 15 – Svolgimento interventi.

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno o proporre ordini del giorno, debbono informare precedentemente il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 16 – Durata degli interventi.

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla del proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i dieci minuti. Resta inoltre la possibilità di replica per un tempo massimo di cinque minuti.
3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può toglierli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi all'ordine del giorno.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
6. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.

Art. 17 – Questioni pregiudiziali e sospensive.

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, salvo che esse non vengano respinte dal Consiglio a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore e uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro e uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 18 – Fatto personale.

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consiglio che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste. Qualora il Presidente neghi la sussistenza e l'intervenuto insista, decide il Consiglio Comunale, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 19 – Udienze conoscitive.

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazione e documentazioni utili all'attività del Comune .
2. Nelle sedute, o parte di sedute , dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 20 – Dichiarazione di voto.

1. A conclusione della discussione, il Capo-gruppo o chi lo sostituisce, ed i Consiglieri che dissentono dalla dichiarazione del proprio Capo-gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 21 – Verifica numero legale.

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 22 – Votazione.

1. Come stabilito dall'articolo 21 dello Statuto Comunale, le votazioni hanno luogo per voto palese espresso per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti le nomine ed i fatti riguardanti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco ne riconosce e proclama l'esito con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori.
4. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 23 – Verbalizzazione riunioni.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale e debbono indicare il testo integrale del dispositivo, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, le dichiarazioni di voto e gli interventi che i Consiglieri hanno richiesto esplicitamente di far risultare nel verbale.
2. Le sedute sono registrate su supporto magnetico o informatico e copia degli stessi viene consegnata ai Capigruppo Consiliari prima della seduta successiva.
3. I verbali cui al punto 1 vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 9 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 – Segretario – Incompatibilità.

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 25 – Diritto all'informazione dei Consiglieri.

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dipendenti.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti, dietro presentazione di richiesta scritta copia di tutti i provvedimenti, dei loro atti preparatori, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.
3. Per la sala consultazione dei documenti è sufficiente una richiesta verbale al responsabile del procedimento.
4. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un Consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai Capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'articolo 45, comma secondo, lettera a), b), e c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario Comunale, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'articolo 45 citato.

Art. 26 – Interrogazioni.

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi quindici giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale della successiva seduta del Consiglio Comunale.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Comunale.

Art. 27 – Svolgimento delle interrogazioni.

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta del Consiglio. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a una replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatari, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 28 – Interpellanze.

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite agli atti del Comune e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla presentazione.

Art. 29 – Svolgimento delle interpellanze.

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta successiva, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante, o uno degli interpellanti nel caso di interpellanza sottoscritta da più Consiglieri, ha diritto ad esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per cui si dichiara o no soddisfatto.
3. Successivamente anche gli altri Consiglieri possono intervenire nel merito dell'interpellanza, con le modalità stabilite dagli artt. 15 e 16 del presente regolamento. La trattazione delle interpellanze poste all'ordine del giorno si chiude nel termine massimo di un'ora all'inizio della trattazione dell'argomento.
4. L'assenza degli interpellanti comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto dalla risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 30 – Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative al medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta successiva alla presentazione. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 31 – Mozioni.

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata dal Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art.32 – Svolgimento delle mozioni.

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti ciascuno, un Consigliere per gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 33 – Emendamenti alle mozioni.

1. Per ogni mozione sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 – Disposizioni finali e transitorie – Entrata in vigore – Pubblicazione.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto Comunale e delle leggi in vigore.